DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 giugno 2006, n. 0199/Pres.

#### Regolamento recante disposizioni sull'immagine coordinata della Regione.

# Art. 1 (*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del gonfalone concesso con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968, nonché dell'immagine coordinata della Regione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), intesa come rappresentazione grafica coerente con lo stemma regionale che rimane impregiudicato.

# Art. 2 (Gonfalone della Regione)

- 1. Il gonfalone della Regione, concesso con DPR 8 dicembre 1967, può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere almeno regionale, escluse tutte le iniziative a carattere prettamente locale.
- 2. In occasione delle cerimonie e manifestazioni di cui al comma 1 e salva la precedenza delle bandiere nazionale ed europea, il gonfalone della Regione ha sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni e vessilli degli enti locali e delle associazioni della Regione.
- 3. I gonfaloncini, riproduzioni in formato ridotto del gonfalone, possono essere usati accompagnati da bandierine nazionali ed europee in occasione di congressi, convegni, riunioni promossi dalla Regione, e di ricevimenti ufficiali offerti dalla stessa.

# Art. 3 (Stemma della Regione)

1. Lo stemma della Regione, concesso con DPR 8 dicembre 1967, è descritto come "d'azzurro all'aquila d'oro al volo spiegato, afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento".

# Art. 4 (Coordinato d'immagine)

1. L'immagine coordinata della Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 17/2004 è disciplinata dagli articoli seguenti, con l'individuazione di strumenti di identità e riconoscibilità visiva attraverso definizioni istituzionali, editoriali,

promozionali e di ogni altro tipo, finalizzati alla rappresentazione della corretta e chiara immagine dell'ente.

2. Gli interventi coinvolgono l'attività istituzionale della Regione, compresa quella informativa e promozionale a livello locale, nazionale ed internazionale.

### Art. 5 (*Competenza*)

1. La Direzione della comunicazione della Direzione generale dà istruzioni sull'uso dell'immagine coordinata alle Direzioni centrali e agli enti e agenzie regionali.

# Art. 6 (*Il logotipo*)

- 1. Per logotipo si intende il simbolo od altra caratterizzazione del nome di un'organizzazione.
- 2. Il logotipo della Regione è formato da un cartiglio che al suo interno comprende una forma graficamente riproducibile dello stemma regionale abbinata alla dicitura.
- 3. Il logotipo va inteso come un elemento unitario, non è modificabile e non può essere in alcun caso scisso nelle parti che lo costituiscono.
  - 4. La versione standard del logotipo è riportata all'allegato A.
  - 5. Il suo utilizzo in ambito istituzionale è sistematico e generale.
- 6. L'utilizzo del logotipo in ambito istituzionale coinvolge, in particolare, le seguenti fattispecie:
- a) carta intestata, buste, bustoni, etichette;
- b) segnaletica interna;
- c) modulistica;
- d) cartelle per uso interno, blocchi, raccoglitori;
- e) penne, nastri da imballaggio;
- f) avvisi e ordinanze;
- g) locandine e inserzioni su quotidiani;
- h) manifesti istituzionali;
- i) inviti e pieghevoli;
- 1) volumi e brochure;
- m) vetture di servizio e di rappresentanza;
- n) mezzi di servizio ed operativi;
- o) vetrofanie;
- p) titoli di testa e di coda di prodotti multimediali;
- q) presentazione in powerpoint e acrobat;
- s) confezioni per dvd e cd;
- t) identificazione personale: badge e pass visitatori;
- u) elementi per allestimenti temporanei;

- v) treni regionali.
- 7. Le proporzioni del logotipo sono fisse, mentre le dimensioni possono variare in funzione dei supporti e delle esigenze.
- 8. Le disposizioni riguardanti dimensioni, grafica, utilizzo, colore istituzionale e varianti del logotipo, del cartiglio e del fregio, nonché qualsiasi ulteriore modalità di realizzazione delle applicazioni dell'immagine coordinata sono contenute nel Manuale d'uso di cui all'allegato B.
- 9. Modalità d'uso e d'applicazione del logotipo sono determinate, per quanto non previsto dal presente regolamento, dalla Direzione della comunicazione.

# Art. 7 (*Norme transitorie*)

1. In fase di prima applicazione dell'immagine coordinata della Regione ed al fine di consentirne la sua completa realizzazione, la migliore operatività degli strumenti di lavoro e l'economicità degli interventi, la Direzione della comunicazione dà attuazione a quanto previsto dal presente regolamento con la necessaria graduazione e con la tempistica più opportuna e condivisa con le strutture competenti dell'Amministrazione regionale.

# Art. 8 (*Abrogazione*)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1970, n. 0306/Pres. (Norme regolamentari per l'uso del gonfalone e dello stemma regionali).

# Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Allegato B